



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

Sezione I

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa avente n. RG. 10421/2014, promossa da

Avv. Muzio Laura, che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., oltre che, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mori ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Rapallo, C.so Goffredo Mameli 98/4;

attrice;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica, legalmente rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;

convenuti.

Conclusioni

Per parte attrice.



*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, **accertare** che l'esponente non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 270/2005 e sino alla data della presente citazione o quantomeno sino a quella della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, secondo le modalità previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto e conseguentemente **condannare**, eventualmente anche in solido tra loro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente protempore nonché il Ministero dell'Interno in persona del Ministro protempore entrambi presso l'Avvocatura Generale dello Stato corrente in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 a risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene previsto e tutelato (il voto) dalle norme di rango costituzionale citate e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 89 cost., 2043 c.c., 1 L. n. 400/1988 ovvero per le altre norme meglio viste e ritenute con quantificazione in via anche equitativa o nella misura che sarà determinata in corso di causa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante ed in ogni caso non superiore alla somma di € 5.100,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.”*

Per parte convenuta.

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa riunione alla presente causa di quella portante il n. R.G. 13650/2014, dichiarare inammissibili, per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero respingere, in quanto infondate, non provate o comunque prescritte, le domande di parte attrice. Vinte le spese”

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Laura Muzio ha promosso il presente giudizio al fine di far accertare la lesione del proprio diritto di voto avvenuta con riferimento alle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica successive all'entrata in vigore della L. 270/2005 e sino alla data della citazione o della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, chiedendo la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla



lesione del predetto diritto di voto, personale, libero, eguale e diretto come previsto e tutelato dalla Costituzione. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità dei Ministeri convenuti sussisterebbe in relazione alla promulgazione di una legge elettorale contraria ai precetti costituzionali, che avrebbe impedito all'attrice di esercitare il proprio diritto nella modalità del voto "personale, uguale, libero e segreto" (art. 48 c. 2 Cost.) e "a suffragio universale e diretto" (artt. 56 c. 1 e 58 c. 1 Cost.). In particolare, l'attrice non avrebbe potuto esprimere la propria preferenza per un singolo candidato, sulla base del fatto che la legge elettorale dichiarata incostituzionale affidava agli organi di partito la compilazione delle liste dei candidati ed il relativo ordine, e, inoltre, la previsione del c.d. "premio di maggioranza" avrebbe violato il diritto all'uguaglianza del proprio voto rispetto a quello di ogni altro cittadino.

I convenuti, ritualmente costituiti, hanno chiesto la reiezione delle pretese avversarie contestando la sussistenza di un danno risarcibile, in quanto l'accertamento della lesione del diritto di voto sarebbe contenuto esplicitamente nella sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale, per effetto della quale gli elettori avrebbero già ricevuto soddisfacente riparazione in forma specifica della lesione subita. In subordine, hanno eccepito l'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione - quinquennale, avendo l'attrice fondato la sua domanda sull'art. 2043 c.c. - in relazione alle elezioni svoltesi negli anni 2006 e 2009. Nella comparsa conclusionale l'Avvocatura dello Stato ha altresì argomentato nel senso della carenza di giurisdizione in capo alla magistratura ordinaria, per avere la domanda ad oggetto un sindacato su un atto di alta politica.

L'eccezione di prescrizione deve essere respinta. L'art. 2935 c.c., rubricato "decorrenza della prescrizione", stabilisce che essa "*comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*". Nel caso di specie, come correttamente evidenziato nella memoria autorizzata ex art. 183 c. 6 n. 1 di parte attrice, il momento iniziale di decorrenza del termine deve essere individuato nella pronuncia della Corte Costituzionale, e non nel precedente momento delle singole consultazioni elettorali. Solo a partire da tale data, infatti, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità



della L. 270/2005, può considerarsi sussistente il pieno diritto dell'attrice ad agire in giudizio per far valere la lesione del proprio diritto.

Nel merito, si osserva che l'attrice fonda la propria domanda sulla asserita lesione del diritto di voto come costituzionalmente disegnato e allega un danno di natura non patrimoniale, risarcibile laddove, come nel caso di specie, vi sia stata una violazione di un bene inviolabile previsto e protetto da una norma di rango costituzionale. L'art. 2 Cost. stabilisce che *“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità”*. Basandosi sulla lettera della predetta disposizione, può ritenersi che l'invulnerabilità in esame si riferisca all'immanenza o alla vicinanza di taluni interessi al nucleo primario ed essenziale dell'individuo. Sul punto, occorre preliminarmente valutare la natura del diritto in questione, al fine di stabilire se possa essere ricompreso tra i c.d. “diritti inviolabili” della persona onde individuare poi la tutela ad esso riconducibile. L'attribuzione della qualifica dell'invulnerabilità ai diritti politici, quale è il diritto di voto previsto e tutelato dall'art. 48 Cost., rappresenta una questione controversa, in quanto è necessario che tali diritti siano bilanciati con specifici interessi pubblici e sociali, oltre ad essere sottoposti a determinate condizioni di esercizio stabilite dalla legge o dalla stessa Costituzione. Se è vero che i diritti inviolabili sono anzitutto diritti “umani”, cioè dell'uomo in quanto tale e non, ad esempio, in quanto cittadino, i diritti politici – che tali sono in quanto il soggetto titolare appartiene ad una comunità politica, e non semplicemente al genere umano – non dovrebbero farsi rientrare nella categoria delle situazioni giuridiche inviolabili riconosciute e protette dall'art. 2 Cost.. Il diritto di voto personale, eguale e libero, la cui lesione è dedotta dall'attrice nel presente giudizio pertanto, non può essere ricompreso tra i diritti inviolabili di cui alla sopracitata disposizione costituzionale, proprio in considerazione della sua natura non strettamente “personale”. Tale esclusione, peraltro, risulta coerente con quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 26972 del 2008, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale. Il Supremo Collegio ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un'interpretazione



costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato, o quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Nell'individuare la tutela estensibile ai casi di danno non patrimoniale al di fuori dei casi individuati dalla legge, le SS.UU. fanno espresso riferimento alla "personalità" che deve connotare i diritti in questione. Tali diritti, inoltre, non essendo individuati ex ante dalla legge a differenza delle prime due ipotesi, devono essere selezionati caso per caso dal giudice. Il diritto di voto dedotto nel presente giudizio, difettante, per le ragioni sopra esposte, del carattere della "personalità", non può comportare la sussistenza in capo all'attrice di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla sua lesione.

Tale conclusione non pregiudica comunque l'effettività della tutela del diritto vantato dall'attrice. Come ha argomentato la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8878 del 2014, all'esito della riassunzione della causa dopo il giudizio di legittimità costituzionale, la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale ha accertato, per il passato, l'alterazione della rappresentanza democratica derivante dalle previsioni normative contenute nella L. 270/2015. La pronuncia contiene l'esplicito accertamento della lesione del diritto di voto, senza la necessità che tale lesione venga singolarmente accertata nei confronti di ciascun cittadino; la stessa inoltre, mediante la declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale e la sua conseguente eliminazione dall'ordinamento giuridico, ha fornito agli elettori soddisfacente riparazione in forma specifica della lesione subita. Fermo restando che le elezioni svoltesi costituiscono un fatto concluso, secondo la Corte di Cassazione quindi la riparazione è consistita nel ripristino della legalità costituzionale, potendo gli elettori, a seguito della pronuncia ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali.

Dunque, oltre alla inconfigurabilità di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto conseguente alla lesione di un diritto privo delle caratteristiche delineate dalle Sezioni Unite



nella decisione 26972 del 2008, nel caso di specie comunque la lesione del diritto, affermata da parte attrice come avvenuta attraverso le elezioni svolte prima dell'intervento della Corte Costituzionale del 2014, ha visto una riparazione in forma specifica, realizzata proprio tramite quella pronuncia.

Anche qualora si volessero superare tutte le argomentazioni sopra svolte, secondo i principi fondamentali vigenti nel nostro sistema, un danno risarcibile postula la presenza di una serie di elementi, primo fra tutti un comportamento doloso o colposo, dunque la materialità del fatto. Nel caso in esame tale elemento materiale sarebbe costituito dall'estrinsecazione del potere legislativo nella sua realizzazione tipica, prodotto all'esito dell'iter di approvazione della legge elettorale. In questo senso può condividersi l'argomento dell'Avvocatura dello Stato, se pure non in termini di carenza di giurisdizione ma come impossibilità di qualificare un tale atto in termini di dolo o colpa, trattandosi di manifestazione tipica di uno dei poteri dello Stato. Ragionando diversamente, ogni volta che una legge fosse dichiarata incostituzionale, qualora le norme involgessero diritti dei cittadini si configurerebbe una lesione in capo ad ogni singolo, derivante da un atto costituente espressione della manifestazione della sovranità popolare come rappresentata nel potere legislativo e che trova il suo risarcimento in forma specifica proprio nell'intervento correttivo della Corte Costituzionale. La condanna per un erroneo utilizzo del potere trova emenda proprio nell'esercizio del voto, in quanto strumento appartenente ai cittadini, tramite il quale vengono scelti soggetti diversi da coloro che male hanno risposto alle aspettative politiche di chi li aveva votati. Questioni queste che certamente rimangono al di fuori di un risarcimento come delineato dagli artt. 2043 e 2059 cc che disciplinano danni patiti dai singoli e caratterizzati dalla presenza di un atto doloso e colposo, di un danno ingiusto e di un nesso di causalità tra il danno e la condotta.

La domanda di parte attrice deve pertanto essere respinta.

Alla reiezione segue la condanna alle spese, nel rispetto del parametro corrispondente alla misura della quantificazione della domanda.

PQM



Respinge la domanda;

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in euro 2430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CpA di legge.

Genova, 14 giugno 2016

Il Giudice

Dott.ssa Lorenza Calcagno

